

(N. 561)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(BERTONE)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Modifiche dell'attuale disciplina delle mostre d'arte antica.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia delle Mostre di arte antica è attualmente disciplinata dalla legge 11 gennaio 1940, n. 50.

Tale legge:

a) per le mostre all'estero sancisce il divieto per le opere appartenenti allo Stato o a qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto (articolo 1) e subordina ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione l'invio delle opere appartenenti a privati (articolo 2);

b) per le mostre all'interno, stabilisce che non può essere tenuta ogni anno più di una mostra nazionale, con opere di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto, e più di due mostre a carattere locale (articolo 4); mentre subordina alla autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione le Mostre di opere d'arte antica appartenenti a privati (articolo 5), e quelle di materiale bibliografico (articolo 6).

Nelle applicazioni tale legge è apparsa eccessiva e spesso in questi ultimi anni si è dovuto derogare al divieto di inviare opere all'estero per mostre o esposizioni.

Gli stessi limiti per le mostre all'interno, con opere di proprietà dello Stato o di altro ente ed istituto legalmente riconosciuto, sono apparsi assai gravi, specie dopo il periodo di forzata inazione dovuta alle vicende belliche.

Il punto di vista del Ministero, relativamente alle numerose richieste di opere d'arte antica per mostre all'estero, è che gli oggetti d'arte, già duramente provati dai molti trasporti subiti nel corso della guerra, non debbono per nessun motivo essere rimossi dai musei o gallerie appena ricomposti o in via di ordinamento. A questo criterio il Ministero ha confermato il suo atteggiamento di fronte alle cennate richieste. È evidente che questo punto di vista, determinato essenzialmente da esigenze di conservazione e di tutela, è valido tanto per le opere di proprietà dello Stato quanto per quelle di proprietà di enti e di privati.

Ma tale posizione di intransigenza si è venuta rivelando sempre più insostenibile nei confronti di altre serie esigenze determinate dalla attuale situazione. Così che, se per le opere di proprietà dello Stato, il Ministero ha potuto mantenersi fedele alla propria linea di condotta, non altrettanto ha potuto fare nei riguardi di opere di proprietà di enti richieste per mostre all'estero.

Occorre infatti tener presenti le condizioni di estrema necessità in cui si trovano molti musei di provvedere al ripristino dei locali danneggiati e al riordinamento delle loro collezioni e, d'altra parte, occorre anche considerare l'impossibilità di far gravare le spese di tali lavori sia sugli stremati bilanci degli enti proprietari, sia sul bilancio dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, già tanto gravemente impegnato nella ricostruzione del patrimonio artistico statale.

Poiché il ricavato delle mostre all'estero viene utilizzato dagli enti promotori per il compimento delle opere di restauro e di ricostruzione sopraccennate, il Ministero non ha ritenuto di dover impedire, dato il fine cui sono rivolte, tali manifestazioni, alle quali del

resto non partecipano opere di proprietà dello Stato.

Ma è necessario risolvere anche il problema della partecipazione delle opere d'arte statali a mostre organizzate all'estero.

A questo proposito il Ministero non può non considerare la circostanza che, mentre in Italia sono state allestite varie mostre straniere, come quella degli impressionisti a Venezia, quella del Turner a Roma ecc., esso non ha alcuna possibilità, stanti i divieti della legge, di ricambiare tali manifestazioni accogliendo le richieste che sempre più numerose provengono dall'estero per l'organizzazione di mostre d'arte italiana. Di fronte a tali richieste, che denotano un vivo interessamento per i valori della tradizione artistica e culturale del nostro Paese, si è venuti ormai nell'ordine d'idee di non irrigidirsi in un diniego che potrebbe pregiudicare i nostri rapporti culturali con l'estero, impedendoci di usufruire dei benefici di uno scambio delle manifestazioni artistiche.

Si è così delineata la necessità di modificare l'attuale regime nel senso di allargare la possibilità di partecipazione delle dette opere a mostre, all'interno ed all'estero, con tutte le garanzie del caso. Per corrispondere a tale necessità, si è predisposto lo schema di un provvedimento legislativo le cui linee essenziali sono le seguenti:

1° per le mostre all'estero, si è affermato il principio della possibilità dell'invio delle opere appartenenti allo Stato o ad altro ente e istituto legalmente riconosciuto:

a) quando trattasi di mostre organizzate dal Ministero della pubblica istruzione in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri;

b) quando trattasi di mostre organizzate da governi ed enti culturali stranieri, che facciano la richiesta per mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.

Sono tuttavia, in ogni caso, esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o d'una collezione artistica e bibliografica, nonchè quelle opere che

possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli (articolo 1).

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono ulteriori garanzie per l'invio all'estero delle opere di cui all'articolo primo; fra l'altro si prescrive che il Ministero della pubblica istruzione non può organizzare all'estero più di una mostra all'anno e si subordina alla concessione della reciprocità del prestito l'invio all'estero delle dette opere;

c) è richiesta l'autorizzazione ministeriale per l'invio all'estero d'opere appartenenti a privati (articolo 4).

Si ritiene opportuno non riprodurre nel nuovo provvedimento le disposizioni dell'articolo 3 della attuale legge relative alle modalità per l'esportazione temporanea delle opere destinate a mostre od esposizioni all'estero, essendo tale esportazione già regolata dalla legge basilare sulla tutela artistica del 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 41, a cui sostanzialmente l'attuale articolo 3 della legge 11 giugno 1940 non porta modifica alcuna.

Si riproduce invece modificato l'articolo 7 di quest'ultima legge nell'articolo 6 del nuovo provvedimento, dato che l'uno e l'altro stabiliscono dei termini alla durata della proroga della licenza di esportazione temporanea, diversamente da come prescrive l'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2° per le mostre all'interno, mentre si afferma il principio generale della autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, si limitano le mostre o esposizioni nazionali — con opere d'arte antica di proprietà dello Stato e di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto — a due all'anno, ma si toglie ogni

limite al numero delle altre mostre e esposizioni a carattere locale (articolo 5).

L'articolo 7 del progetto stabilisce che le disposizioni della nuova legge non si applicano, tra l'altro, alle mostre d'arte moderna della Biennale di Venezia e alle mostre o, esposizioni di opere d'arte contemporanea, mentre l'articolo 8 dell'attuale legge parla di « opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni », cioè si richiama alla sfera di tutela come è delimitata dalla legge base del 1° giugno 1939, n. 1089, (articolo 1).

La nuova espressione, di cui all'articolo 7 del progetto è ispirata al criterio di non estendere alle opere d'arte contemporanea l'ulteriore disciplina limitatrice relativa alle mostre od esposizioni.

È quindi un criterio di larghezza che si propone per le dette opere, nell'evidente proposito d'incoraggiarne la diffusione e la conoscenza.

Con ciò risulta meglio delineata la disciplina delle mostre od esposizioni d'arte che, nella legge attuale come nel progetto, si riferisce alle opere d'arte antica. Certo la nuova formula, proposta all'articolo 7 del progetto, coinvolge il delicato problema della esatta delimitazione nel tempo tra arte antica ed arte contemporanea, ma a tal riguardo si osserva che, mentre sarebbe inopportuno introdurre in questa sede dei criteri fissi per detta distinzione, si è inteso rispettare il sistema attuale della tutela artistica con la norma, contenuta nel capoverso del detto articolo, secondo la quale rimangano sempre ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per quelle opere d'arte contemporanea, tutelate da questa legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 appartenenti allo Stato o ad altro ente e istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche.

Può anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.

Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonché le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.

L'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo è data di concerto col Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i corpi consultivi competenti, può organizzare ogni anno una mostra od esposizione all'estero con le opere di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministero della pubblica istruzione può limitare la durata del prestito delle opere in relazione all'importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione.

La concessione del prestito è sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potrà rimanere fuori sede per un periodo superiore a sei mesi dalla data del suo invio all'estero.

Il Ministero della pubblica istruzione può subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'articolo 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterrà opportune, compresa la concessione della reciprocità del prestito, per mostre od esposizioni in Italia, di opere di enti od istituti dello Stato richiedente.

Art. 4.

Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, opere d'arte antica, manoscritti, incunaboli della stampa e libri rari, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

L'autorizzazione è data di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e può essere subordinata a determinate condizioni e garanzie.

L'autorizzazione può essere negata dal Ministero della pubblica istruzione in base a parere motivato del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o delle accademie e biblioteche.

Art. 5.

Le mostre o esposizioni di opere d'arte antica nel territorio nazionale devono essere autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere degli organi consultivi competenti. Il Ministero può richiedere l'adozione di tutte quelle garanzie che valgano ad assicurare la conservazione e l'incolumità delle opere esposte.

I manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri potranno figurare soltanto in mostre

che siano organizzate da biblioteche di enti pubblici.

Non possono essere tenute ogni anno più di due mostre o esposizioni nazionali con opere d'arte antica di proprietà dello Stato e di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto.

Possono essere autorizzate mostre a carattere locale soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprietà di privati o di enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino nella loro parte maggiore, nella provincia dove la mostra avrebbe sede.

Le relative domande dovranno pervenire al Ministero entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende tenere la mostra o esposizione, accompagnate da un esauriente piano scientifico e finanziario che sarà esaminato dagli organi consultivi competenti.

Art. 6.

Nel caso in cui l'opera, della quale è stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o

esposizioni, non venga reimportata nel termine prescritto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Detto termine può, su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso la reimportazione dovrà avvenire entro un mese dalla chiusura della mostra o esposizione.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle mostre d'arte moderna della Biennale di Venezia nè alle mostre o esposizioni a scopo commerciale.

Rimangono peraltro ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per le opere destinate alle dette mostre o esposizioni tutelate da tale legge.

Art. 8.

È abrogata la legge 11 gennaio 1940, n. 50.